

ROMA tel. 06.3770.8493
MILANO tel. 02.7570958
NAPOLI tel. 081.2473309
LECCE tel. 0832.2781

Legalmente www.legalmente.net
a cura di Piemme s.p.a. e-mail: legalmente@piemmeonline.it

PROSSIMO
APPUNTAMENTO
Domenica
15/12/2013

Vendite immobiliari, mobiliari e fallimentari

L'intervento di due rappresentanti della "Anticrisi Network Professionale", il presidente Felici e l'avvocato Zaccagnini: va favorito il meccanismo delle soluzioni concordate

Procedure concorsuali, servono pene più tassative

► Crisi d'impresa: compito arduo per il giudice accertare la fattibilità del piano messo a punto dal debitore

L'INTERVENTO

Nella puntata precedente Gabriele Felici, dottore commercialista, presidente dell'associazione "Anticrisi Network Professionale" (www.anticrisi.net) e Carlo Zaccagnini, avvocato penalista e associato della "Anticrisi Network Professionale" hanno tratteggiato, a proposito della crisi d'impresa, il delicato ruolo dell'attestatore in relazione alle procedure concorsuali.

"Si fa a questo punto necessario riportare sinteticamente gli arresti giurisprudenziali più recenti sulla nuova fattispecie incriminatrice.

Nella prassi, così come nelle pronunzie di seguito esaminate, - spiega l'avvocato Zaccagnini - punto di partenza è l'operato dell'attestatore, sul quale - peraltro - già il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva avuto premura di soffermarsi (C.N.D.C.E.C., "Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa", 23 febbraio 2009, liberamente consultabile sul sito www.cndcec.it). L'attività del professionista "deve articolarsi in diverse fasi: una prima fase di carattere ispettivo-ricognitivo, una successiva di carattere valutativo della regolarità contabile e sostanziale dei dati, una finale attestativa della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, nonché esplicitativa dei controlli delle valutazioni prognostiche posti alla base dell'attestazione"; questa serie di attività, secondo alcune pronunzie, deve essere orientata nel senso di rendere "l'attuabilità del piano non meramente possibile, bensì altamente e giustificatamente probabile" (Trib. Novara, 27 novembre 2013, n. 3; un compendio delle attività



che l'attestatore dovrebbe svolgere è esaurientemente enunciata da Trib. Monza, 22 gennaio 2013).

Veridicità dei dati

Secondo altra pronunzia, il concetto di "veridicità" dei dati aziendali deve essere ricondotto a quello di "rappresentazione veritiera e corretta" ex art. 2423 c.c., aggiungendo che "il professionista deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando i vari elementi che lo compongono (...) il tutto con "criterio di prudenza" (Trib. Benevento, 23 aprile 2013, p. 7).

"Sforzi ermeneutici, lo si intende agevolmente, - aggiunge l'avvocato Zaccagnini - che non concorrono ad colmare il vacuum di tassatività che si è detto costituire il punctum dolens della nuova fattispecie incriminatrice.

Il discorso non muta neppure venendo ad esaminare il terreno di sindacabilità del Giudice: i perimetri di quest'ultimo sono tutt'altro che definiti.

Il giudizio prognostico sulla realizzazione del progetto implica sempre possibilità di errore

Se infatti, come affermato dalle Sezioni Unite, il Tribunale non può sindacare il merito della proposta del debitore, l'art. 162 L.F. attribuisce comunque al Giudice la possibilità di dichiarare inidonea l'attestazione del professionista; "è conferito al giudice il compito di esaminare criticamente la relazione del professionista che accompagna il piano indicato dall'imprenditore, verificando che l'attestazione di veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano medesimo non solo trovi puntuale riscontro nella documentazione allegata, ma sia sorretta da argomentazioni logiche, idonee a dar conto della congruità delle conclusioni assunte rispetto ai profili di fatto oggetto di esame" (Cass. Civ., Sez. I, 25 settembre 2013, n. 21901, p. 5).

Controllo del giudice

Altre pronunzie, in ossequio alla matrice contrattuale degli accordi di ristrutturazione del debito, fanno riferimento a "causa concreta" del piano di risanamento, affermando come il controllo del giudice debba avere come oggetto anche "l'effettiva realizzabilità della causa concreta" precisando al contempo che "nel concordato preventivo la causa è presente allorché la proposta preveda una qualche soddisfazione dei creditori non solo sotto il profilo di una sia pur minimale consistenza del credito, ma anche sotto il profilo di tempi di soddisfacimento ragionevolmente contenuti" (Trib. Bari, 3 giugno 2013, p. 5; sul punto si veda anche la citata Cass. Civ., SS.UU. 23 gennaio 2013, n. 1521, p. 45). La giurisprudenza è anche concorde nel ritenere inammissibile la proposta concordataria quando e se l'attestazione sulla fattibilità venga espressa in termini di mera possibilità o anche probabilità

senza un giusto corredo di argomentazioni (Trib. Firenze, 7 gennaio 2013, p. 7; sul punto concorda anche il richiamato Trib. Monza, 22 gennaio 2013).

Tali pronunzie - pur meritevoli nello sforzo ermeneutico - non riescono a dissipare la criticità sollevata dall'utilizzo del sintagma "fattibilità" quando lo stesso costituisca innesto nel terreno penalistico: seppure all'attestatore è richiesto di argomentare con chiarezza e logicità la propria valutazione, quest'ultima si risolve sempre in "un giudizio prognostico che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore." (Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2013, n. 1521, p. 44).

Sindacabilità

La sindacabilità del giudice - civile per quel che concerne l'ammissibilità della proposta, ovvero penale per quanto riguarda la paventata falsità della relazione - risulta parimenti fisiologicamente difficoltosa: se è pacificamente necessario tutelare i creditori nell'ambito delle procedure di ristrutturazione del debito, la norma in esame - concorde in ciò la migliore dottrina - finisce con dire troppo, in modo poco tassativo, in quanto inevitabilmente diretta verso l'interpretazione del futuro.

Le modalità di gestione della crisi non vanno esposte a un rischio non quantificabile

In sintesi, non può non concordarsi con chi (A. Alessandri, Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2006, p. 119) ha invocata una definizione precisa degli steccati sanzionatori: vista questa come condizione essenziale per il funzionamento del meccanismo delle soluzioni concordate, negoziate, civilisticamente intonate alla crisi d'impresa; tali modalità di gestione della crisi, mentre attribuiscono spazio a valutazioni "private" non possono essere lasciate "esposte ad un rischio non quantificabile, pena il mancato ricorso allo strumento stesso per il timore di una reazione"; si direbbe, per quanto sopra, reazione tanto imprevedibile quanto severa nei propri effetti in quanto lasciata al ramo maggiormente afflittivo e stigmatizzante dell'ordinamento giuridico, quello penale".

Pena effettiva

"Le illustrate perplessità - interviene il dottor Felici - in merito a tale fattispecie incriminatrice, di cui la normativa sul sovraindebitamento aveva anticipato la previsione, con analoghe pene (art. 16, comma 2, "false attestazioni"), trovano maggior evidenza proprio in quest'ultimo ambito, laddove - ad esempio - l'assenza di scritture contabili ordinarie e, quindi, di un regime di rendicontazione organico e sistematico, propria a buona parte dei soggetti destinatari della disciplina, rende ancor più difficilmente accertabile in termini di "falsità" il giudizio sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e sulla fattibilità del piano reso dal professionista. Resta chiaro, però, che al di là dell'eventualità di una successiva condanna - conclude il dottor Felici - la principale ed effettiva pena subita dal professionista consiste già nell'essere indagato e impunito per simili fattispecie".